



# MINISTER GENERALIS

## ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM

Prot. N. 0261/2026

Roma, 25 marzo 2026

### **Modifiche alle Costituzioni e agli Statuti generali – approvazione e trasmissione**

1. Il 203° Capitolo Generale Ordinario del nostro Ordine dei Frati Minori Conventuali ha deliberato, con la Mozione 01, alcune modifiche alle Costituzioni, come già puntualizzato nella lettera del Ministro generale del 21 luglio 2025 (Prot. n. 0656/2025), con la quale sono state trasmesse tutte le *Mozioni approvate* dalla predetta assise capitolare. Le stesse mozioni sono state inserite anche nel Progetto Sessennale dell'Ordine (Prot. n. 0001/2026 del 1° gennaio 2026), trasmesso a tutti nella versione elettronica all'inizio dell'anno e disponibile anche sul sito dell'Ordine.

2. A norma delle Costituzioni, art. 6, § 2, abbiamo sottoposto alla Santa Sede la proposta di modifica delle Costituzioni e abbiamo ricevuto il consenso richiesto.

Con lettera del 12 settembre 2025, Prot. n. C. 86-1/2018, a firma del Pro-Prefetto, Cardinale Ángel F. Artime, S.D.B., il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha:

– approvato la modifica introdotta dal Capitolo all'art. 78, § 1, e), secondo il testo presentato;

– approvato la modifica all'art. 133, § 1, inserendo la seguente rettifica: prima dell'espressione "suo Definitorio" aggiungere "con il consenso del".

Con la presente si trasmette, pertanto, all'Ordine il testo aggiornato degli articoli 78 e 133 delle Costituzioni.

3. Cogliamo inoltre l'occasione per inviare anche il testo dei numeri degli Statuti Generali che risultano modificati.

4. Si precisa inoltre, per ragioni di chiarezza e *ad abundantiam*, che la rettifica aggiunta dal Dicastero all'articolo 133, § 1 delle Costituzioni non introduce alcuna modifica al testo del *Discepolato Francescano*.

Il *Discepolato Francescano*, infatti, è stato approvato dal Capitolo Generale senza alcuna variazione rispetto alla forma precedentemente approvata *ad experimentum* il 13 dicembre 2022 dal Ministro generale e dal suo Definitorio (Prot. n. 0950/2022).

La versione attualmente vigente del *Discepolato Francescano* è pertanto quella del 2022 ed è disponibile sul sito ufficiale dell'Ordine. Con la presente si informa inoltre che è stata aggiornata la traduzione spagnola del Documento, mentre le altre versioni restano invariate.

Mi sia consentito augurare a tutti che la legislazione così aggiornata possa aiutarci a vivere il nostro carisma con rinnovata serenità, efficacia e incisività.

Con fraterni saluti,

*fr. Carlos A. Trovarelli*  
**Fra Carlos A. Trovarelli**  
Ministro generale

*fr. Tomasz Szymczak*  
**Fra Tomasz Szymczak**  
Segretario generale



Modifiche alle *Costituzioni e agli Statuti generali*  
– approvazione e trasmissione

TESTO AGGIORNATO DELL'ART. 78 DELLE COSTITUZIONI:

78. § 1. Sono privi di voce attiva e passiva:

- a) l'esclaustrato per qualunque motivo, dopo il suo rientro, per un periodo accertato di sei mesi; il periodo può essere prolungato a giudizio del proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ma non per più di un anno;
- b) chi ha chiesto tramite il Ministro o Custode la dispensa dagli oneri derivati dalla sacra Ordinazione o l'indulto di secolarizzazione, dal momento in cui ha inoltrato la domanda ai Superiori ecclesiastici<sup>1</sup>;
- c) chi si assenta illegittimamente dal Convento per un periodo fino a tre mesi, sulla base della dichiarazione scritta del rispettivo Ministro o Custode<sup>2</sup>, finché rimane fuori, e dopo il suo rientro per un periodo di sei mesi; il periodo può essere prolungato a giudizio del proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ma non per più di due anni;
- d) chi, dopo aver illegittimamente abbandonato l'Ordine oltre tre mesi, vi è stato riammesso, per il periodo di quattro anni dalla sua riammissione.
- e) chi per grave inabilità psichica o/e fisica, comprovata da perizia medica, a giudizio del Ministro provinciale e del suo Definitorio, è dichiarato tramite apposito decreto, temporaneamente o permanentemente incapace di esprimere un voto valido<sup>3</sup>.

§ 2. Per comminare altre sanzioni canoniche si osservino le norme del diritto universale<sup>4</sup>.

TESTO AGGIORNATO DELL'ART. 133 DELLE COSTITUZIONI:

133. §1. Per tutto l'Ordine vi sia una Ratio formationis (Discepolato Franceseano) periodicamente aggiornata e sottoposta all'approvazione del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio dopo le consultazioni con i Presidenti delle Federazioni.

§2. Ogni Provincia e Custodia abbia il proprio direttorio di formazione, approvato dal Capitolo provinciale o custodiale, con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio. Per il direttorio di formazione di una Conferenza o Federazione si osservino le indicazioni delle Costituzioni, art. 223, § 2<sup>5</sup>.

§3. Anche ogni casa di formazione di una Provincia o Custodia abbia il proprio regolamento di formazione, approvato dal Ministro o Custode con il suo Definitorio.

§4. Ogni casa di formazione comune di più Province o Custodie abbia il proprio regolamento di formazione, approvato dai Ministri e Custodi interessati.

<sup>1</sup> Cfr. CIC, cann. 290, n. 3 e 691.

<sup>2</sup> Cfr. CIC, cann. 665, § 2; 696, § 2.

<sup>3</sup> Cfr. CIC, cann. 99; 171, § 1.1°; 172.

<sup>4</sup> Cfr. CIC, cann. 1336-1340.

<sup>5</sup> Cfr. CIC, can. 659, § 2.



Modifiche alle *Costituzioni e agli Statuti generali*  
– approvazione e trasmissione

TESTO AGGIORNATO DEL N. 23 DEGLI STATUTI GENERALI

23. § 1. Il Guardiano, per giusta causa, può dare il permesso di assentarsi dal Convento entro i confini della propria Provincia, Custodia o nazione, ma per non più di trenta giorni continui. Oltre questi limiti è necessario il permesso del Ministro o Custode per i suoi frati, a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non prevedano diversamente, e del Ministro generale per i frati che vivono nei Conventi posti sotto la sua diretta giurisdizione.

§ 2. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere al religioso che lo richiede per giusta e grave causa, l'indulto di assenza dalla casa religiosa ex CIC, can. 665, § 1, ma non oltre un anno e non rinnovabile, a meno che non sia per motivo di infermità propria, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto, che sia incompatibile con la dimora in Convento. Della concessione dell'indulto si dia informazione al Ministro generale e all'Ordinario del luogo dove il religioso avrà la residenza. (CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza. Manete in dilectione mea (Gv 15,9). Orientamenti*, 2 Febbraio 2020; n. 67).

TESTO AGGIORNATO DEL N. 91 DEGLI STATUTI GENERALI

91. § 1. Prima delle elezioni è giusto che i Capitolari parlino tra di loro con coscienza e carità, e con il Preside del Capitolo, sui candidati che ritengono più idonei.

§ 2. Qualora il Capitolo o il Definitorio ritenga idoneo all'ufficio di governo un Fratello religioso, ne postuli l'elezione con votazione a maggioranza qualificata. La postulazione del Guardiano o del suo Vicario sarà confermata dal Ministro generale col suo Definitorio; la postulazione del Ministro o Custode provinciale, o dei loro rispettivi Vicari, sarà appoggiata dal Ministro generale e dal suo Definitorio, e presentata alla Sede Apostolica, in questo caso il Vicario sarà necessariamente un Presbitero, per assolvere alle funzioni che richiedono la potestà di Ordine ed esercitare il governo ordinario fino alla conferma dell'eletto. Si richiede comunque nei candidati la sufficiente preparazione teologica e quanto richiesto dal Diritto proprio. (Cost., artt. 168 e 214).



Modifiche alle *Costituzioni e agli Statuti generali*  
– approvazione e trasmissione

TESTO AGGIORNATO DEL N. 145 DEGLI STATUTI GENERALI

145. I principali Uffici e incarichi della Curia generale sono: la Procura generale, la Segreteria generale, l'Economato generale, la Postulazione generale per le cause dei santi, l'Archivista generale e il Delegato generale per l'animazione missionaria dell'Ordine, il Delegato generale per la formazione, l'Assistenza generale per le monache Clarisse e per le congregazioni aggregate, l'Assistenza generale spirituale dell'Ordine Francescano Secolare, l'Assistenza internazionale della Militia Immacolatae, il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato e il Delegato generale per le Comunicazioni (Costituzioni, art. 189, § 1 e 208).

TESTO AGGIORNATO DEL N. 148 DEGLI STATUTI GENERALI

148. § 1. Ogni Provincia e Custodia abbia un archivio, secondo le indicazioni del CIC, can. 486, §§ 1-3.

§ 2. Nell'archivio della Provincia e Custodia si conservi un esemplare di ogni pratica trattata con la Curia generale.

§ 3. L'Archivio corrente, che contiene le cartelle di ogni frate e di ogni Convento, deve essere in un luogo riservato, sotto la cura del Segretario provinciale o custodiale che garantisce circa la tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti e ne impedisca la sottrazione dei documenti. L'Archivio storico, che contiene le cartelle dei frati defunti o definitivamente usciti dall'Ordine e i documenti più antichi, è curato dall'Archivista provinciale o custodiale o, in sua assenza, dallo stesso Segretario provinciale o custodiale.

§ 4. In ogni Curia vi sia l'archivio riservato secondo la normativa del diritto universale (CIC, can. 489; 490), in accordo con le rispettive leggi statali e le istruzioni particolari del governo dell'Ordine.

TESTO AGGIORNATO DEL N. 157 DEGLI STATUTI GENERALI

157. § 1. Nel fare la visita canonica i visitatori legittimamente designati, con eventuali collaboratori, agiscano in modo fraterno e pastorale e si preoccupino soprattutto della fedeltà alla vita religiosa e della concordia fraterna, seguendo le indicazioni del Direttorio per la visita canonica (CIC, can. 628, § 1).

§ 2. Ogni Conferenza e Federazione proponga al Ministro generale una lista concordata, verificata e congrua di frati con le qualità opportune per il servizio di visitatori generalizi (Cfr. Direttorio per la visita canonica).



Modifiche alle *Costituzioni e agli Statuti generali*  
– approvazione e trasmissione

§ 3. Per gravi motivi il Ministro generale col consenso del suo Definitorio può indire una visita straordinaria in qualsiasi Provincia o Custodia.

§ 4. È doverosa una visita canonica generalizia durante ogni mandato provinciale, preferibilmente a metà mandato.

§ 5. È auspicabile che, dopo un anno dalla conclusione della visita canonica generalizia, il Definitore generale di area incontri il Ministro o Custode e il suo Definitorio per verificare se sono state adempiute le raccomandazioni formulate nella relazione finale.

